

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 10/09/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 27.11.2017 ed estinto anticipatamente con conteggio del 15.02.2022, la parte ricorrente, ritenendosi creditrice di ulteriori rimborsi ed insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, nel menzionare la sentenza della CGUE cd. Lexitor, nonché la sent. n.263 /2022 della Corte Costituzionale che ne ha confermato l'applicabilità, si rivolge, tramite procuratore, all'Arbitro, al quale domanda la restituzione dell'importo complessivo di euro 876,17 per oneri commissionali non goduti, oltre interessi legali. In particolare, chiede la restituzione di euro 698,82 per *spese di istruttoria* e di euro 177,35 per *commissioni di estinzione*. In subordine, chiede la restituzione delle voci *up front* secondo il criterio della cd. *curva degli interessi*. Il tutto oltre agli interessi legali, al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e del contributo di procedura pari ad € 20,00.

Parte resistente, costituitasi, evidenzia che i costi connessi al finanziamento in esame risultano chiaramente indicati nel contratto, e precisamente nel documento SECCI che è frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto stesso e che in copia è stato regolarmente consegnato al ricorrente.

Rileva che le commissioni di istruttoria ineriscono a costi non retrocedibili in quanto a maturazione immediata e gli oneri erariali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva

applicata in misura dello 0,25% del capitale finanziato, mentre gli oneri assicurativi sono stati interamente sostenuti dall'intermediario; in merito alla non retrocedibilità della commissione cita, a sostegno, numerose decisioni di più Collegi dell'Arbitro nonché giurisprudenza ordinaria.

Ricorda numerose decisioni dell'Arbitro che hanno dichiarato la non rimborsabilità delle commissioni in questione.

Ricostruisce la normativa applicabile in merito ricordando che dopo la sentenza cd. Lexitor, a riordinare la materia sembrava intervenuto il legislatore con la rilevante novità apportata dalla conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni bis, che ha modificato l'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, tuttavia il successivo intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n.263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.11 octies co.2 del Decreto Sostegni Bis limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", senza intervenire tuttavia sull'art.6 bis, co.3 lett.B, del DPR n.180/1950 che, in materia di finanziamenti contro cessione del quinto, rinvia proprio a Banca d'Italia l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei contratti.

Evidenzia come la stessa CGUE con la sentenza n.555 del 9 febbraio 2023, seppur relativa ai costi dei finanziamenti del credito immobiliari, abbia riconosciuto la rimborsabilità dei soli costi recurring; ed il successivo intervento del legislatore italiano, avutosi con il cd. Decreto Asset, nel disciplinare l'estinzione anticipata, richiama il diritto dell'Unione Europea "come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea", dove il termine "pronunce" non può che riferirsi anche a tale sentenza che ha affermato l'irripetibilità dei costi dovuti, sia al creditore che ai terzi, per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Inoltre, il richiamato intervento del legislatore ha ribadito il dovuto rispetto, in ogni caso, dei principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Nel caso in questione, la commissione di istruttoria, unica voce richiesta, prevede una ampia descrizione delle attività ad essa ricondotte, specificando anche la parte dovuta all'Agente mediatore, per cui alcuna contestazione di indebito oggettivo può essere avanzata ed alcun dubbio può residuare sulla avvenuta esecuzione integrale dell'attività.

Specifica che non risultano quote doppiamente addebitate; in merito alla richiesta di refusione delle spese difensive ricorda che le Disposizioni che regolano il procedimento nulla prevedono al riguardo, considerata la natura alternativa dello stesso.

In merito alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, prevista contrattualmente ed addebitata in sede di estinzione, ricorda la decisione n.5909/20 del Collegio di coordinamento che stabilisce la legittimità di tale commissione a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione, dimostrazione mancante nel caso in oggetto.

Alla luce di quanto sopra, la banca chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali non goduti.

Il ricorso merita di essere in parte accolto.

Il Collegio osserva preliminarmente che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, il Collegio di Roma aveva rimesso al Collegio di Coordinamento la questione "se la norma

intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare se tale disposizione legislativa imponeva di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data". Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso: 1. (...omissis...) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis)". Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento aveva, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione "individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti". Sulla scorta di tali premesse, aveva precisato che "all'interno del nuovo art. 11-octies, comma 2, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella sentenza Lexitor". Aveva quindi enunciato il seguente principio di diritto: "In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio

illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Tuttavia, con sentenza n. 263 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, secondo cui :

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore italiano è nuovamente intervenuto con D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. Decreto Omnibus), convertito con L. 2023/136, per modificare la norma transitoria contenuta nell'art. 11 octies, comma 2°, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. All'art. 27 del riferito decreto, pubblicato in G.U. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023, è previsto:

“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo - 1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del

diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Le nuove norme del Decreto Omnibus come convertito in legge sono entrate in vigore a partire dal 10 ottobre 2023.

Questo Arbitro, reputata come non rilevante (in quanto relativa alla fattispecie diversa del credito immobiliare) la decisione della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, “Unicredit Bank Austria”), con propria autonoma determinazione aderisce al

descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Tuttavia, con riferimento alla voce relativa alle *spese di istruttoria* di cui il ricorrente chiede il rimborso, il Collegio, in considerazione del suo specifico contenuto, reputa di considerarla “*recurring*”, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e del più recente indirizzo di questo Collegio (v. ABF, Napoli, n.3522/2022); osservato che, quindi, relativamente a tale voce, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del criterio proporzionale, la somma di € 698,82; richiamata, con riferimento alla *commissione di estinzione anticipata* di cui si chiede la restituzione, la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 5909/20, ove è stato enunciato il seguente principio interpretativo: “*La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*”); rilevato che il ricorrente non risulta aver dimostrato che l’indennizzo per estinzione anticipata sia privo di oggettiva giustificazione; reputate non suscettibili di restituzione le spese sostenute per l’assistenza difensiva in virtù del carattere seriale delle questioni implicate; constatata, infine, l’assenza, sulla base della documentazione versata in atti, di rate indebitamente corrisposte all’intermediario suscettibili di restituzione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 699,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO